

LEGGE REGIONALE N. 6 del 7 aprile 2004

"Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004"

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto regionale e del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2004, n. 1, avente ad oggetto "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione campania per l'anno finanziario 2004" è prorogato al 30 aprile 2004.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione campania, con effetto dal 1° aprile 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione campania.

7 aprile 2004

Bassolino

Note

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (d.p.g.r.c. N. 10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

L'art.17 dello statuto della regione campania così recita: "esercizio provvisorio"

"l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che disciplina l'"ordinamento contabile della regione campania, articolo 34, comma 1., decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", al comma 4. Dell'art.24, così statuisce: "nel caso in cui la proposta di legge di bilancio non sia presentata al consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato, ai sensi del comma 1., e la gestione è limitata alle spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge."